

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO
IN TEMA DI GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO
DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA**

TRA

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

E

Consip S.p.A.

Disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria

Tra

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, C.F. 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, 00187- Roma, rappresentato da Daniele Franco, in qualità di Ragioniere Generale dello Stato pro-tempore, nato a Trichiana (BL) il 7 marzo 1953 c.f. FNRDNL53H07L422F

e

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/d-19/e, P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Luigi Marroni, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) l'11 agosto del 1957 c.f. MRRLGU57M11C227Y, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società in data 28 luglio 2015 come risulta dalla dichiarazione allegata al presente Disciplinare (Allegato "A")

Visto

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo;
- l'articolo 8, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2014 recante l'organizzazione dei Dipartimenti e degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e smi;
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 e s.m.i., concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e s.m.i., recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
- il D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 che approva le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per la programmazione 2007/2013;
- l'art. 1, comma 242 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che *"Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie*

disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea”;

- l'Accordo di partenariato Italia-Unione europea 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, quale strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all'Italia per la programmazione 2014-2020;
- la delibera CIPE n 10/2015, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020;
- l'articolo 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - convertito con legge n. 135/2012 e recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario*” - il quale stabilisce che Consip S.p.A. svolge, tra le altre, le attività ad essa affidate con provvedimenti normativi nonché le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 59284 del 23/07/2015 con cui tale Dipartimento ha affidato a Consip lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica in tema di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di sviluppo e di investimento pubblico 2014/2020;
- l'articolo 4, comma 1, lettera b) dello statuto sociale di Consip ai sensi del quale la società può svolgere le attività alla stessa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione di Consip del 28 luglio 2015 di approvazione della sottoscrizione del presente Disciplinare;
- la nota del 30 luglio 2015, prot. n. 19983, con cui Consip ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del proprio statuto sociale, lo schema del presente Disciplinare rispettivamente al Dipartimento del Tesoro per l'informativa preventiva e all'azionista per la verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- la nota del 7 ottobre 2015, prot. n. 75058, e la nota del 7 ottobre 2015, prot. n. 75011, con cui il Dipartimento del Tesoro e l'azionista hanno rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Consip del presente Disciplinare;

CONSIDERATO

- che l'efficace attivazione delle risorse comunitarie relative alla programmazione 2014/2020 necessita di un rafforzamento della funzione di presidio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul funzionamento dei sistemi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi;
- che, ai fini del predetto rafforzamento, Consip può svolgere specifiche attività di supporto e assistenza tecnica per le competenti strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato individuate quale Presidio nazionale nell'ambito della governance dei sistemi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi cofinanziati a valere sui Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea;
- che, nell'ambito di tale attività di supporto, rientra l'assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione del Programma complementare di azione e coesione, in corso di adozione ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, per il rafforzamento della governance complessiva dei programmi comunitari, con particolare riguardo a quelli destinati a politiche di investimento pubblico;
- che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula di apposito Disciplinare tra Consip ed il citato Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze di Consip e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) dello statuto;

RITENUTO

pertanto, necessario procedere alla stipula del presente Disciplinare tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Consip, quale organismo *in house* al Ministero dell'Economia e delle Finanze

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle Parti)

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (in seguito Dipartimento RGS) e Consip, nel contesto dei rispettivi ruoli, relativamente allo svolgimento da parte di Consip delle attività di supporto in favore delle strutture del Dipartimento RGS competenti in materia di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria, ivi compreso lo svolgimento di attività inerenti, connesse o utili.
2. Per le finalità del presente disciplinare, il Dipartimento RGS svolge attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica sul complesso delle attività affidate a Consip.

Articolo 3

(Durata)

1. Il presente Disciplinare ha durata dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2020. Il presente Disciplinare è rinnovabile su accordo scritto delle Parti, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e previa verifica, da parte dell'azionista, circa il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, dello Statuto sociale.

Articolo 4

(Attività di Consip)

1. Consip, in relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge le seguenti tipologie di attività:
 - a. supporto al Dipartimento RGS in tema di gestione finanziaria, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati con il concorso dei fondi europei, secondo quanto definito nei piani annuali delle attività di cui all'articolo 6;
 - b. assistenza e supporto alle strutture del Dipartimento RGS coinvolte nella gestione e nell'attuazione delle linee del Programma complementare di azione e coesione a titolarità del MEF/RGS;
 - c. eventuale gestione di servizi di assistenza tecnica, anche con riferimento alla gestione dei rapporti contrattuali relativi al contratto di "Presidio Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze" derivante dalla gara, svolta da Consip per conto del Dipartimento RGS, per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

- d. assistenza e supporto per la definizione di linee guida, documenti metodologici, manuali e vademecum connessi con le attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
 - e. acquisizione, su richiesta del Dipartimento RGS, di beni e/o servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – anche attraverso il ricorso agli strumenti disponibili nel contesto del Programma di razionalizzazione – in relazione alle esigenze connesse con le attività oggetto del presente Disciplinare;
 - f. ulteriori attività di supporto inerenti, connesse o utili alla realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente Disciplinare richieste dal Dipartimento RGS.
2. Consip provvede, nello svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare, a:
- a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui all'articolo 6;
 - b) presentare i relativi stati di avanzamento lavori (SAL) secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 7, attestanti l'effettivo espletamento delle attività, per l'approvazione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1;
 - c) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti;
 - d) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall'esecuzione del presente Disciplinare mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Attività e funzioni del Dipartimento RGS-IGRUE)

1. All'esecuzione delle attività oggetto del presente Disciplinare provvede, per la parte di competenza del Dipartimento RGS, l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), nell'ambito delle sue prerogative istituzionali.
2. Alla luce di quanto previsto al comma 1, l'IGRUE:
 - a) definisce, insieme a Consip i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 6;
 - b) approva, entro 20 giorni dalla ricezione, previa positiva verifica, gli stati di avanzamento lavori (SAL) presentati da Consip ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera b);
 - c) informa la Consip in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione del presente Disciplinare che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.
3. L'IGRUE corrisponde a Consip, per l'espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare, i corrispettivi ed i rimborsi secondo quanto previsto al successivo articolo 8; a tal fine l'IGRUE

comunica a Consip il codice identificativo dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 6

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. Le Parti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, definiscono appositi Piani annuali delle Attività (anche PAA) contenenti le specifiche attività di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo. Per l'anno in corso il Piano è definito dalle Parti entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Disciplinare.
2. Nei detti Piani, sono indicati, con riferimento all'oggetto di cui al precedente articolo 2 ed alle tipologie di attività indicate al precedente articolo 4, le specifiche attività che dovranno essere svolte da Consip, con indicazione degli impegni giorni/persona per profili professionali, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 8, comma 1.
3. Nei Piani di cui al comma 1 potranno essere indicate modalità di determinazione dei corrispettivi per prestazioni a canone o corpo per determinate iniziative o tipologie di attività e le relative modalità di pagamento.
4. Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.
5. Le attività indicate nei Piani non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell'IGRUE per l'espletamento da parte di Consip. L'IGRUE può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, a Consip verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.
6. Il Piano Annuale delle attività può contenere impegni per le Parti anche di durata pluriennale. In tal caso Consip è autorizzata a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del Piano Annuale successivo.
7. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.
8. Nello svolgere le attività, sulla base del presente Disciplinare, Consip opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie del Dipartimento RGS/IGRUE.

Articolo 7

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Consip presenta all'IGRUE che li approva, previa positiva verifica, SAL bimestrali, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei documenti di pianificazione di cui all'articolo

- 6, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.
3. Consip è comunque tenuta a presentare all'IGRUE, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 8

(Corrispettivi e rimborsi)

1. Il corrispettivo per le attività svolte da Consip sulla base del presente Disciplinare non può superare l'importo massimo complessivo di Euro 3.850.000,00 (IVA esclusa).
2. Il corrispettivo secondo la metrica tempo e spesa è calcolato sulla base delle seguenti tariffe giornaliere (IVA esclusa) per profilo professionale, nell'ambito di quanto individuato nel Piano Annuale delle attività:
Profilo A – Senior manager: euro 800,00;
Profilo B – Consulente senior: euro 600,00;
Profilo C – Consulente junior: euro 450,00.
- ③ Per le attività svolte sulla base del presente Disciplinare, Consip presenta gli atti di consuntivazione delle attività (SAL) di cui al precedente articolo 4, comma 2, lett. b). In seguito all'approvazione da parte dell'IGRUE dei detti documenti, Consip emette le relative fatture nei confronti dell'IGRUE stesso, che provvede al pagamento dei relativi corrispettivi.
- ④ I pagamenti effettuati dalla Consip in favore dei fornitori esterni, a titolo di remunerazione per attività espressamente autorizzate da IGRUE, sono rimborsati a Consip dall'IGRUE, nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori. Consip previa verifica, da parte dell'IGRUE, della conformità della regolare esecuzione, invia all'IGRUE, unitamente alla propria fattura, una copia delle fatture emesse dai fornitori esterni di cui viene chiesto il rimborso.
- ⑤ Il rimborso delle spese sostenute da Consip per l'effettuazione, da parte del personale Consip, di trasferte espressamente autorizzate da IGRUE e relative allo svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, viene effettuato dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
6. Gli oneri finanziari per l'IGRUE derivanti dall'espletamento delle attività svolte da Consip sulla base del presente Disciplinare fanno carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sulle risorse di cui alla voce "risorse residue a disposizione" della tabella allegata alla delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10, destinate al finanziamento del

Programma complementare di azione e coesione a titolarità del MEF – Dipartimento RGS per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020.

Articolo 9

(Modalità di pagamento dei corrispettivi e rimborsi)

1. I pagamenti dei corrispettivi e dei rimborsi di cui al precedente articolo 8 sono effettuati dall'IGRUE entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Consip e della relativa documentazione, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.
2. I pagamenti saranno effettuati dall'IGRUE mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati a Consip di seguito indicati:

Banca	IBAN
Unicredit	IT 40 D 02008 05365 000004887937
Intesa San Paolo	IT 38 O 03069 03240 100000005558
Banca Nazionale del Lavoro	IT 54 Q 01005 03205 000000001696

3. Consip, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'IGRUE le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'IGRUE è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 10

(Proprietà dei documenti)

1. L'IGRUE acquisisce la proprietà esclusiva dei beni e delle apparecchiature acquistate da Consip su sua richiesta ed autorizzazione, nonché dei documenti e studi redatti da Consip su richiesta dell'IGRUE in ordine al presente Disciplinare .

L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 11

(Altri obblighi di Consip)

1. Consip è altresì obbligata:

- a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
 - b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
 - c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e) a garantire e a tenere indenne il Dipartimento RGS da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
 - f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base del presente Disciplinare.
2. Consip si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Disciplinare e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite dall'IGRUE in qualità di titolare del trattamento.
3. Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti e dei collaboratori dell'assicurato, e si impegna a mantenere un' analoga copertura assicurativa per tutta la durata del presente Disciplinare.

Articolo 12

(Spazi operativi presso le sedi del Dipartimento RGS)

1. Il Dipartimento RGS mette a disposizione di Consip gli spazi operativi alla stessa eventualmente necessari per l'espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare presso le proprie strutture, nonché per ospitare eventualmente, ove necessario, il personale dei fornitori terzi, impegnato nell'erogazione di prestazioni di interesse ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare.

Articolo 13

(Esonero da responsabilità)

1. Le parti – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – non sono ritenute responsabili di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare.

Articolo 14

(Spese del Disciplinare)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del presente Disciplinare sono a carico della Consip. Il presente Disciplinare, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/11/86, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico di Consip. Consip dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente Disciplinare saranno effettuate nell'esercizio di impresa, giusta l'articolo 4 del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive modificazioni e che pertanto esse sono soggette ad I.V.A ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. succitato.

Articolo 15

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente Disciplinare, o comunque direttamente o indirettamente connesse al Disciplinare stesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.
3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Disciplinare, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità

di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 16

(Obbligatorietà del Disciplinare)

1. Il presente Disciplinare è impegnativo per Consip dalla data di sua sottoscrizione e per il Dipartimento RGS dopo che sarà divenuto efficace ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 17

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche al presente Disciplinare verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione dello stesso e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all'azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 11, comma 4, dello Statuto sociale.
2. Resta inteso che le clausole del presente Disciplinare sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione del Disciplinare stesso.
3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole del presente Disciplinare qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

Il presente Disciplinare, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato

Allegato A

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della RGS Il Ragioniere Generale dello Stato pro - tempore	Consip S.p.A Ing. Luigi Marroni
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

12 OTT. 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto Luigi Marroni, in qualita di Amministratore Delegato della Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo nn. 19/D - 19/E, Registro delle Imprese di Roma - C.F. - P. I.V.A. n. 05359681003, domiciliato per la carica presso la sede sociale, consapevole della responsabilita e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

dichiara

che il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A., nel corso della riunione tenutasi in data 28 luglio 2015, ha deliberato di approvare la sottoscrizione del Disciplinare per lo svolgimento di attivita di supporto in tema di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Consip S.p.A, dando mandato all'Amministratore Delegato di effettuare quanto necessario ai fini di cui sopra.

Roma, 12 ottobre 2015

In fede
Ing. Luigi Marroni
(L'Amministratore Delegato)



